

LEGGE REGIONALE 21/2009

MISURE STRAORDINARIE PER IL SETTORE EDILIZIO - PIANO CASA

Articolo 2

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli interventi di ampliamento, di ristrutturazione, di nuova costruzione e di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione degli edifici di cui agli articoli 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 4, e 5 per i quali, alla data ~~del 31 dicembre 2013~~ **di presentazione della domanda ai sensi della presente legge**, sussista, alternativamente, una delle seguenti condizioni:

- a) siano edifici legittimamente realizzati ed ultimati come definiti dall'articolo 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) **e per i quali, ai sensi della predetta legge, sia stata presentata regolare domanda di condono. Per tali richieste il titolo abilitativo di cui all'articolo 6, commi 2 e 2 bis può essere rilasciato purché in sede di conferenza di servizi venga acquisito l'assenso dell'ufficio comunale competente al rilascio del condono, che dovrà provvedere nell'ambito della procedura al rilascio della concessione edilizia in sanatoria ovvero alla certificazione dell'avvenuto silenzio assenso di cui all'articolo 6 della legge regionale 12/2004 e successive modifiche ovvero, se non ultimati, abbiano ottenuto il titolo abilitativo edilizio;**
- b) siano edifici ultimati per i quali il titolo edilizio in sanatoria sia stato rilasciato ai sensi del DPR 380/2001.

Articolo 3 quater

(Interventi finalizzati al riutilizzo del patrimonio edilizio dismesso e delle aree edificabili libere attraverso il cambiamento della destinazione in altro uso non residenziale)

2 ter. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano anche ai piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare) e successive modifiche o all'interno dei piani di recupero di cui alla legge regionale 28/1980 e successive modifiche, ancorché decaduti o ripianificati.